

## SOGGETTI AZIENDALI

In questa unità didattica approfondiremo la conoscenza di alcune figure, già viste in precedenza e che sono presenti anche nel nostro Istituto

In particolare parleremo di:

- datore di lavoro: Dirigente Scolastico;
- dirigente: DSGA e Collaboratore DS;
- preposti: Docenti, DSGA e Collaboratore DS e alcuni ATA;
- lavoratori: Insegnanti, ATA, Studenti ATA;
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- medico competente;
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- addetti all'emergenza;

E per ognuno riporteremo gli obblighi previsti dal decreto.

Nella prossima diapositiva è riportato lo schema dell'organizzazione scolastica

## SOGGETTI AZIENDALI

ADDETTI  
EMERGENZA

ASPP

RSPP

DATORE DI LAVORO  
Dirigente scolastico

MEDICO  
COMPETENTE

RLS

La linea orizzontale  
rappresenta la linea  
dell'organizzazione della  
sicurezza per essa non sono  
previsti sanzioni.

DIRIGENTI

DSGA  
COLLABORATORI DS

PREPOSTI

COLLABORATORI DS  
INSEGNANTI  
DSGA  
Alcuni ATA (Di fatto)

LAVORATORI

INSEGNANTI  
ATA  
STUDENTI

PROGETTISTI  
FABBRICANTI  
INSTALLATORI

## SOGGETTI AZIENDALI

### **DATORE DI LAVORO DIRIGENTE SCOLATICO**

Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione.

Nelle scuole è il Dirigente Scolastico.

Il Dirigente scolastico, a causa della limitatezza delle risorse finanziarie a sua disposizione, può trovarsi in difficoltà nell'adempiere a tutti gli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

In particolare , per quanto riguarda gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici in cui si svolge l'attività lavorativa, valgono le norme previste dall'art. 18 comma 3 del D.lgs. 81/08, e cioè comunicazioni all'amministrazione provinciale o all'amministrazione comunale .

## SOGGETTI AZIENDALI

### DATORE DI LAVORO **DIRIGENTE SCOLATICO**

per quanto attiene agli altri obblighi (ad es. valutazione dei rischi, informazione, formazione, adeguamento e manutenzione di attrezzature di lavoro, DPI, nomina RSPP e medico competente, ecc.) il comportamento esigibile riguarderà:

- la necessità di segnalare l'insufficienza delle risorse alle amministrazioni che sono chiamate al finanziamento delle istituzioni scolastiche e la conseguente richiesta di fornire finanziamenti straordinari;
- l'intervento diretto con le risorse disponibili per ridurre le situazioni di pericolo emergenti da tale carenza, sino, se del caso, alla sospensione totale o parziale del servizio.

## SOGGETTI AZIENDALI

### **DIRIGENTI**

La figura del «*dirigente*» è definita dall'art. 2 del comma 1, lettera d) del D.lgs. 81/08 come la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Ricordando che l'art. 299 del D.lgs. 81/08 stabilisce che la posizione di garanzia grava altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto tali poteri giuridici, in attesa di indicazioni Ministeriali, si ritiene possa essere individuato come dirigente, per le competenze stabilite dal Contratto di lavoro, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Inoltre, in funzione delle loro attribuzioni, possono essere individuati come dirigenti quei soggetti quali, ad esempio, il vicario del Dirigente scolastico e quei soggetti che, per incarico formale o di fatto, esercitino funzioni di organizzazione e vigilanza dell'attività lavorativa nel singolo plesso .

## SOGGETTI AZIENDALI

### **PREPOSTI**

La figura del «preposto» è definita dall'art. 2 del comma 1, lettera e) del D.lgs. 81/08 persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Si ritiene che possano essere individuati come preposti quei soggetti, quali ad esempio gli insegnanti, sia teorici che tecnico-pratici, e gli assistenti tecnici nei confronti degli allievi, solo nel caso in cui gli stessi facciano uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, che per delega formale o di fatto svolgano funzioni che rientrano nella definizione sopra riportata.

## SOGGETTI AZIENDALI

### **I LAVORATORI E I SOGGETTI AD ESSI EQUIPARATI.**

In ambito scolastico il personale dipendente docente e non, associato alla figura di “lavoratore”, può essere a titolo esemplificativo ricondotto alle seguenti figure professionali:

- i docenti ;
- il personale amministrativo;
- il personale tecnico;
- il personale collaboratore scolastico.

Secondo la definizione sopra riportata si ribadisce che vanno equiparati, alla stregua di Lavoratori, gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, con l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.

L'equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni e ai laboratori in questione anche durante le prove di esame .

## SOGGETTI AZIENDALI

### **RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)**

**Svolgimento della funzione da parte del Dirigente Scolastico (art. 34)**

Condizioni:

- possesso dei requisiti formativi (16 ore ex D.M. 16/1/97 fino giugno, poi CPSRPA 21/12/11 + aggiornamento quinquennale);
- numero dei lavoratori non superiore a 200, esclusi gli allievi (art. 4 c.1 lett. c).

### **RSPP diverso da DS**

- nomina di un **lavoratore del proprio istituto** (art. 32 c. 8);
- nomina di un **lavoratore di un'altra unità scolastica** (art. 32 c. 8);
- nomina di un **professionista esterno**, se non reperibile personale della scuola (art. 32 c. 9).

## SOGGETTI AZIENDALI

### **Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)**

All'interno di una Istituzione scolastica è obbligatorio almeno un ASPP se il Responsabile del Servizio RSPD è esterno, compreso l'RSPD di un'altra unità scolastica (art. 32 c. 10).

La nomina di ASPP è opportuna in tutti i casi, maggiormente se la funzione di RSPD è svolta dal Dirigente Scolastico.

Il numero di ASPP è in relazione alla dimensione e complessità della scuola.

Un Addetto SPP deve frequentare, come già precisato, corsi di formazione appositi e possedere un titolo di studio di scuola superiore, altri requisiti opportuni possono essere le competenze organizzative e comunicative, e in subordine, le competenze tecniche.

Nel caso l'RSPD sia esterno, sarà opportuno precisare i compiti dell'ASPP, tra i quali il rapporto con l'RSPD.

## SOGGETTI AZIENDALI

### **Sorveglianza sanitaria nella scuola**

In ambito scolastico i rischi lavorativi presenti e meritevoli di attuazione della sorveglianza sanitaria possono essere:

1. utilizzo dei videotermini (titolo VII) qualora il dipendente utilizzi il VDT in maniera sistematica ed abituale per almeno 20 ore/settimana (art. 173, comma 1 lett. C), dedotte le pause di cui all'art. 175, cioè pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Questo rischio interessa principalmente gli impiegati amministrativi ed i tecnici informatici;
2. esposizione a sostanze irritanti/sensibilizzanti utilizzate nei laboratori didattici dedicati (es. chimica, fisica, ecc..) che potrebbe avere attinenza con gli insegnanti ed i tecnici dei laboratori, e anche gli operatori scolastici che effettuano la pulizia degli istituti.

## SOGGETTI AZIENDALI

### **Sorveglianza sanitaria nella scuola**

1. movimentazione manuale di carichi pesanti (titolo VI) che potrebbe riguardare alcune figure professionali (es. tecnici di cucina negli istituti alberghieri, educatori delle materne, ecc...);
2. sussistenza, in qualche realtà scolastica (istituti tecnico professionali) del rischio rumore, che andrà eventualmente attuata in ordine ai risultati delle indagini fonometriche ai sensi del Titolo VIII del D. Lgs 81/08;
3. alcool dipendenza, in attesa di linee guida secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 4 bis del D.lgs. 81/08, cioè accordo in Conferenza stato Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, sulle condizioni e modalità per l'accertamento dell'alcol dipendenza.

## SOGGETTI AZIENDALI

### **Sorveglianza sanitaria studenti**

In merito all'applicazione della sorveglianza sanitaria per gli allievi delle scuole è necessario ribadire che, *ove sono previsti tirocini formativi professionali e di orientamento, nonché utilizzo di laboratori, attrezzature di lavoro, esposizione ad agenti chimici-fisici-biologici, apparecchiature fornite di videotermini e limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o alle apparecchiature in questione*, devono essere equiparati ai lavoratori, con conseguente valutazione dei rischi specifici e residui a cui risultano esposti e quindi verificare l'attuazione della relativa sorveglianza sanitaria.

## SOGGETTI AZIENDALI

### **Sorveglianza sanitaria studenti**

Per una maggiore chiarezza sulla questione della sorveglianza sanitaria degli studenti, si precisa che:

1. Qualora i tirocini formativi siano svolti alle dipendenze di realtà lavorative esterne alla scuola, lo studente è equiparato a lavoratore unicamente nel momento in cui “entra in azienda”, vale a dire quando diventa beneficiario delle iniziative di tirocinio formativo e di orientamento presso l’impresa “ospitante” ed in tal caso l’obbligo di tutela della salute ricade solo sull’impresa ospitante che assolverà tutti gli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro e attrezzatura e provvederà anche alla sorveglianza sanitaria per tramite del medico competente dell’impresa. Quindi l’idoneità sanitaria alla mansione dello studente/tirocinante/lavoratore, nel rispetto dell’art. 41 del D.lgs. 81/08 e s.m., sarà certificata dal medico competente della stessa impresa ospitante;
2. Qualora i percorsi formativi professionali prevedano l’utilizzo di luoghi di lavoro (es. laboratori) e attrezzature in capo alla scuola, gli obblighi relativi alla sicurezza e quelli relativi alla sorveglianza sanitaria sono a carico dell’istituto scolastico. Ne consegue che lo studente sarà equiparato ad un lavoratore al momento dell’utilizzo dei laboratori formativi e non in corso di attività didattiche frontali in aule. L’idoneità alla mansione per lo studente sarà formulata dal medico competente dell’istituto scolastico.

## SOGGETTI AZIENDALI

### **ADDETTI ALL'EMERGENZA NELLA SCUOLA**

Vedi piano di emergenza lezione 5 e lezione 6

### **LA RESPONSABILITÀ DEGLI INSEGNANTI**

Il D.Lgs 81/08 coinvolge gli insegnanti:

- come Lavoratori (tutti)
- come preposti (molti)

Possono essere poi coinvolti come:

- RSPP;
- ASPP;
- addetto antincendio;
- addetto Primo Soccorso.

In merito a queste figure e le relative responsabilità è stato scritto nelle lezioni precedenti.

## SOGGETTI AZIENDALI

L'insegnante ha poi una responsabilità penale e civile che discende in particolare dalle seguenti leggi, alle quali si rimanda per un approfondimento:

- 1. art. 29 del CCNL 2006-2009**
- 2. D.lgs 165/01**
- 3. D.lgs T.U. 297/94**
- 4. art. 28 della Costituzione**
- 5. art. 2043-2047-2048 del Codice Civile**
- 6. art. 591 del Codice Penale**

*Alcuni cenni sui contenuti che, comunque, non riguardano espressamente l'argomento che stiamo trattando.*

La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza.

## SOGGETTI AZIENDALI

La limitazione si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'amministrazione che risarcisca il terzo (danneggiato) dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza.

Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

Quindi è prevista la responsabilità civile diretta dell'amministrazione scolastica, la quale esercita il diritto di rivalsa nei confronti dell'insegnante, che abbia tenuto un comportamento colposo o doloso, nell'accadimento del danno.

## SOGGETTI AZIENDALI

### **Cosa fare in caso di incidente**

In caso di incidente ad un alunno il dirigente:

- chiede al docente responsabile la relazione sull'accaduto;
- redige un verbale da inviare anche all'assicurazione;
- in caso di incidente grave gli organi di polizia raccolgono le testimonianze e redigono un verbale;
- in caso di morte gli organi di polizia sequestrano gli "atti" dell'Istituto.

## SOGGETTI AZIENDALI

### **Cosa deve dimostrare l'amministrazione**

L' Amministrazione deve dimostrare di aver adottato un regolamento interno recante norme finalizzate all'organizzazione della vita scolastica mirato al controllo di:

1. ingresso;
2. previsione ed eliminazione di eventuali pericoli per gli alunni durante la permanenza a scuola;
3. organizzazione della vigilanza;
4. regolamentazione dell'uscita per un regolare deflusso degli allievi alla fine delle attività didattiche.

## SOGGETTI AZIENDALI

### **Cosa deve dimostrare il docente**

Il sistema giuridico italiano prevede il principio della “presunzione di colpa”, il docente dovrà provare la propria innocenza dimostrando:

- 1) di essere presente al fatto;
- 2) di non averlo potuto impedire (art. 2047, 2048 c.c.);
- 3) che il fatto non si poteva prevedere e prevenire.

E' importante che l'istruttoria sia seguita da un legale che tuteli gli interessi del docente in quanto l'Avvocatura di Stato tutela gli interessi dell'Amministrazione e se dolo o colpa grave risultano a carico dell'insegnante, l'amministrazione si potrà rivalere economicamente sul docente stesso.